

AFC Torino S.p.A.

CIG: 6505547337	Pratica: DET-126-2020	del: 22/06/2020
Determina: 121/2020	del: 22/06/2020	
OGGETTO: Variante servizio di cremazione ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera B) del D.Lgs. 163/2006 e 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016.		
Determina variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e 106 comma 1 lettera c) de ID.lgs. 50/2016		
Responsabile del procedimento: ANTONIO COLAIANNI; procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019		

Premesso che

-Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 ed in forza della deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 ottobre 2014 n. 111 (mecc. 2014 03504/005) è stata approvata la sottoscrizione della convenzione tra la Città di Torino e AFC Torino S.p.A., rinnovata con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2017, n. meccan. 2017 05310/005 e a seguito dell'atto di convenzionamento mediante scrittura privata in data 3 aprile 2018 con la quale l'Amministrazione Comunale assume il ruolo di Centrale di Committenza, a seguito della sottoscrizione di idonea scrittura privata non autenticata, R.C.U. 655 del 16 gennaio 2015, in nome e per conto di AFC Torino S.p.A.;

-Con provvedimento dirigenziale n. 160/2015 in data 4 dicembre 2015 AFC Torino S.p.A. ha approvato l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di cremazione di resti mortali e attività accessorie avvalendosi dei servizi della Città quale Centrale di Committenza;

- La spesa era finanziata con budget AFC Torino S.p.A. anni 2016/2018;

- il relativo bando di gara è stato redatto e pubblicato da parte della Centrale di Committenza in data 14 dicembre 2015;

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la seduta pubblica di gara ha avuto luogo in data 27 gennaio 2016;

- In data 2 febbraio 2016 con determinazione dirigenziale n. 2016 40342/005 la Città di Torino ha approvato l'aggiudicazione della procedura aperta n. 118/2015 ed è risultata aggiudicataria la Società per la Cremazione di Torino siglabile SOCREM Torino, con sede in C.so Turati n. 11c a Torino – C.F. e P.I.: 01910530011;

- In data 30/03/2016 con determina dirigenziale n. 39/2016 è stata determinata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

- In data 11 maggio 2016 è stata sottoscritta scrittura privata per l'affidamento del servizio in oggetto con durata di 24 mesi;

- In data 26 giugno 2016 è stato sottoscritto fra le parti un accordo che prevedeva l'avvio delle operazioni e perciò del servizio a partire dal 27 giugno 2016;

- In data 09/05/2018 AFC Torino S.p.A. inviava nota a Socrem di richiesta di ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 57 c.5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, in quanto tale facoltà era espressa nel bando e nei documenti di gara;

- in data 26 giugno 2018 Socrem accoglieva la richiesta di ripetizione di servizi analoghi come proposto da AFC nella nota del 9/5/18 Prot. 2083 aderendo alla richiesta di offerta di AFC Torino S.p.A. e in data 26 giugno 2018 con determina dirigenziale n. 134/2018 AFC Torino S.p.A. approvava la ripetizione del servizio di cremazione di resti mortali e attività accessorie affidando a SOCREM Torino il servizio biennale per Euro 514.584,00 Iva esclusa, per i soli servizi di cremazione di feretri in cellulosa;

- successivamente, è emersa la necessità di eseguire alcune cremazioni in feretri di zinco, di cui in sede di approvazione della ripetizione del servizio non si era tenuto conto, necessità originata dalle richieste espresse in tal senso da parte dei famigliari dei deceduti;

- In data 12/07/2018 AFC Torino S.p.A. inviava nota a Socrem di proposta di modifica del rinnovo alla procedura negoziata per opzione di ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 57 c.5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, richiedendo la possibilità di eseguire alcune cremazioni in feretri di zinco quantificate in n. 100 cremazioni annue (200 nel biennio), già comunque previste nel contratto originario e per un importo complessivo decisamente inferiore rispetto a tale contratto;

- in data 16 luglio 2018 con nota allegata, Socrem accoglieva la richiesta di variante alla ripetizione di servizi analoghi come proposto da AFC nella nota del 12/7/18 Prot. 3251 che ritenendo tali condizioni di miglior

AFC Torino S.p.A.

favore con determinazione n. 154/2018 del 23/07/2018 approvava la variante e in data 8 agosto 2018 veniva sottoscritta con Socrem idonea scrittura privata di variante alla ripetizione dei servizi che prevedeva il termine contrattuale al 26 giugno 2020 ;

Rilevato che

All'approssimarsi della scadenza contrattuale AFC Torino spa ha verificato, congiuntamente alla Città di Torino, l'impossibilità di bandire una nuova procedura di gara per i servizi di cremazione da secondo funerale, per la difficoltà di aprire alla concorrenza questo delicato settore di mercato regolato, fra l'altro da norme regionali e nazionali rigorose, mantenendo una base d'asta per i servizi da acquistare in linea con le tariffe dei servizi cimiteriali – deliberate dalla Città di Torino – applicate ai cittadini che comprendono anche le attività da secondo funerale ovvero sia le cremazioni dei resti mortali. Di importante impatto sulla questione è stata poi la decisione della Città di Torino di approvare una procedura di concessione dell'impianto di cremazione attualmente gestito da Socrem e di gestione del servizio di cremazione a favore della Città (deliberazione della Giunta Città di Torino n. mecc. 2020 00590/064 del 18/2/2020), che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Il servizio di cremazione resti mortali da secondo funerale è un servizio indispensabile per AFC Torino spa e ad esso è collegata l'intera operatività dell'azienda; nelle more del procedimento di gara sopra descritto AFC Torino spa ritiene di dover addivenire ad una variante contrattuale che le permetta di utilizzare gli importi residuali di servizi già contrattualizzati, ai sensi dell'articolo 132 comma 1 lettera b) del D.lgs 163/2006 (il bando di gara è stato infatti pubblicato in data 14 dicembre 2015 sotto la vigenza del D.Lgs. 163/2006, anche le fasi successive sono ancora disciplinate da tale normativa, ai sensi dell'art.216, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) e dell'articolo 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016.

La prima di tali norme che prevede la possibilità di adottare varianti contrattuali “ per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento” era prevista per i soli contratti di lavori pubblici ma la sua operatività è stata estesa anche agli appalti di forniture servizi con il decreto legislativo 50 del 2016 che all'articolo 105 comma 1 lettera c) prevede ora la possibilità adottare varianti quando “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice “ anche per tali affidamenti, quando, come nel caso di specie, la variante non altera la natura generale del contratto.

Per quanto riguarda le motivazioni a sostegno della variante è necessario anche sottolineare che l'importo dedotto nel contratto di ripetizione dei servizi , pari ad Euro 567.676,00 è stato finora utilizzato solo per circa il 50% e cioè € 263.370,36, tale mancato utilizzo dei servizi di cremazione è originato da una contrazione dell'operatività cimiteriale, che non poteva essere prevista originariamente, dovuta alla sospensione della cremazione dei resti mortali d'ufficio legata allo svolgimento di un procedimento civile presso la Corte di Cassazione che vede AFC Torino spa in causa in qualità di attore, ed anche motivato dalla completa sospensione delle attività cimiteriali nei mesi di marzo - maggio 2020 dovuta all'emergenza Covid19.

Alla data odierna l'importo contrattuale residuo da utilizzare, come detto in precedenza risulta pari a Euro 263.370,36 con una proiezione presunta dei servizi necessari ad AFC Torino S.p.A. per i prossimi mesi quale indicata in tabella:

<i>Importo affidamento</i>	<i>€ 567.676,00</i>
<i>Importo di riferimento: fatturato dal 1/09/2019 al 29/02/2020</i>	<i>€ 122.748,09</i>
<i>Media mensile periodo di riferimento</i>	<i>€ 20.458,01</i>
<i>Importo residuo al 30/04/2020</i>	<i>€ 263.370,36</i>
<i>Previsioni di servizi da rendere nei prossimi 12 mesi</i>	<i>€ 245.496,12</i>

Pertanto si ritiene necessario approvare una variante contrattuale ai sensi dell'articolo 132 comma 1 lettera c)

AFC Torino S.p.A.

del D.lgs 163/2006 -ora trasfuso nell'articolo 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016- che permetta, modificando esclusivamente la data di scadenza del contratto sottoscritto in data 8 agosto 2018, l'utilizzo dei servizi di cremazione già contrattualizzati con SOCREM, ai medesimi patti e condizioni stabiliti in tale atto. Anche i prezzi delle singole prestazioni rimarranno invariati e come definiti nella scrittura privata citata, già oggetto di rivalutazione in base all'indice ISTAT al giugno 2018 e cioè:

- Euro 214,41 per le cremazioni in feretri in cellulosa;

- Euro 265,46 per le cremazioni in feretri in zinco;

In particolare AFC Torino spa potrà richiedere servizi di cremazione resti mortali per l'importo residuo al 20 giugno 2020 di euro **€ 263.370,36**.

In data 12 giugno 2020 con prot n. 3643 SOCREM ha fatto pervenire mediante nota scritta allegata il proprio assenso alla modifica contrattuale.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell'ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei poteri attribuiti mediante atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/19;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la variante contrattuale alla scrittura privata sottoscritta con SOCIETÀ PER LA CREMAZIONE DI TORINO siglabile SOCREM TORINO, con sede in corso Turati n. 11 C a Torino - codice fiscale e partita I.V.A. 01910530011, in data 8 agosto 2018 ai sensi dell'articolo 132 comma 1 lettera c) del D.lgs 163/2006 -ora trasfuso nell'articolo 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016- apportando la seguente modifica alla scrittura privata:
- all'articolo 1. OGGETTO E DURATA : "il contratto ha durata di mesi 36 mesi e decorre dal 27 giugno 2018 al 26 giugno 2021" - ferme tutte le rimanenti prescrizioni di contratto;
- 2) dare atto che la modifica contrattuale non comporta alcuna maggiorazione degli importi contrattuali (né come importo complessivo né come prezzi unitari) e che l'affidatario è tenuto allo svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 160/2015, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, indicate nella scrittura privata sottoscritta in data 8 agosto 2018 ;
- 3) dare atto che la spesa è già ricompresa nei budget 2018-2020 alla voce "Operazioni cimiteriali: costi per cremazione resti mortali";
- 4) di dare atto che AFC Torino S.p.A. ha già avviato le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- 5) di dare atto che verrà sottoscritta idonea scrittura privata e che successivamente le parti redigeranno un accordo per pianificare congiuntamente l'operatività nell'osservanza di quanto indicato in premessa e nel capitolato;
- 6) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini della presente procedura ;
- 7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni normative vigenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonio Colaianni

(firmato digitalmente)

Allegato:

Nota di accettazione Socrem del 12/06/2020

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e 106 comma 1 lettera c) de ID.lgs. 50/2016		
CIG: 6505547337	Pratica: DET-126-2020	del: 22/06/2020
Determina: 121/2020		del: 22/06/2020
Oggetto: Variante servizio di cremazione ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera B) del D.Lgs. 163/2006 e 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016.		
Responsabile del procedimento: ANTONIO COLAIANNI;		
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019		